



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO l'articolo 2233-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», che, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-*ter* del codice dell'ordinamento militare, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente sia annualmente fissato con decreto del Ministro della difesa, secondo i criteri ivi stabiliti;
- VISTO l'articolo 2214-*bis* del codice dell'ordinamento militare, che, nel dettare disposizioni transitorie relative all'unificazione, alla data del 1° gennaio 2017, del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare, nel neoistituito Corpo del genio della Marina articolato nelle tre specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, stabilisce, al comma 4, che, alla medesima data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all'articolo 2233-*bis* del codice dell'ordinamento militare, in modo da essere gradualmente ricondotto, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui ai quadri II e VIII della tabella 2 allegata al medesimo codice;
- VISTO l'articolo 1072-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al medesimo codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado sia determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - per il Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a quella stabilita dal medesimo articolo 1072-*bis*, e che, se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, tale decreto possa essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati;
- VISTO l'articolo 2209-*ter*, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che - ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche